

DECRETO CRESCITA/ Escluso l'indennizzo se la sentenza ricalca la mediazione rifiutata

Chi non concilia paga tre volte

Deve versare spese e contributo unificato. E niente legge Pinto

DI ANTONIO CICCIA

Il decreto-legge sulla crescita spinge la mediazione delle controversie. Chi rifiuta l'accordo non ha diritto al processo breve e non ha diritto all'indennizzo per il processo lungo.

È questa una delle novità del decreto-legge 83/2012, in pubblicazione oggi sulla *Gazzetta Ufficiale*, che introduce misure urgenti per la crescita.

Tra queste alcune riguardano il settore giustizia e, oltre al filtro per gli appelli (saranno ammissibili solo quelli che hanno chance di essere accolti), il decreto si occupa della legge Pinto: è la legge sull'equo indennizzo da processi lumaca.

Con l'obiettivo di ridurre le spese per lo stato, il decreto elenca una serie di ipotesi in cui l'indennizzo salta. Uno di questi casi riguarda la conciliazione. La disposizione esclude l'indennizzo se in sede di mediazione la parte interessata ha rifiutato un accordo e se la sentenza, a chiusura della causa svolta dopo il fallimento della mediazione, è dello stesso tenore dell'accordo rifiutato.

Dal quadro delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo scaturisce il messaggio secondo cui i cittadini devono fare tutto il possibile per evitare il processo e per evitare che lo stesso duri a lungo: se non lo fanno scatta una serie di sanzioni dirette o indirette.

Ma vediamo il dettaglio della disposizione in commento.

L'articolo 54 del decreto sulla crescita modifica l'articolo 2 della legge Pinto (n. 89/2001) e aggiunge il comma 2-quinquies, in cui si elencano i casi in cui non è riconosciuto l'indennizzo, anche se il processo è durato per un tempo irragio-

nevole. Tra queste ipotesi spicca il caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (provvedimento sulla media-conciliazione).

Ai sensi dell'articolo 13 citato, quando il provvedimento che definisce il giudizio (celebrato a seguito del fallimento della mediazione) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Quindi chi vince paga le spese, se la sentenza che gli dà ragione è esattamente corrispondente alla proposta di mediazione rifiutata dall'interessato.

Ora non solo chi vince deve pagare due avvocati (il suo e quello di chi ha perso la causa), non solo deve pagare allo stato una sanzione pari al contributo unificato: oltre a tutto ciò perde il diritto all'indennizzo se il processo è durato oltre il termine ragionevole (sei anni per tutti e tre i gradi di giudizio).

L'indennizzo, invece, spetta nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta (articolo 13, comma 2, del dlgs 28/2010): in questo caso il giudice, se ricorrono gravi ed ec-

cezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e altre spese affrontate durante la mediazione.


La novità sulla esclusione dell'equo indennizzo vuole incentivare il più possibile la mediazione e si colloca sulla scia di altre disposizioni del medesimo tenore.

Si consideri, a questo proposito, l'articolo 8 del dlgs 28/2010.

Questo articolo punisce chi non partecipa alla mediazione: innanzi tutto dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (una sorta di ammissione di colpa); ma soprattutto il giudice deve condannare la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Quindi potrebbe darsi il caso di chi non partecipa alla mediazione e che rifiuta la proposta di mediazione (che comunque l'altra parte ha chiesto che venisse formulata, sempre se previsto dal regolamento dell'organismo di mediazione): si rischia di pagare tre volte il contributo unificato.

4



LE REGOLE

CHI NON HA DIRITTO ALL'INDENNIZZO DA PROCESSO LUMACA

- La parte soccombente condannata a risarcimento da lite temeraria
- La parte che ha rifiutato senza motivo una proposta di conciliazione
- La parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione davanti all'organismo di conciliazione e in giudizio ha ottenuto una pronuncia di tenore identico a quella proposta
- Nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte
- Quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole del processo
- In ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento

Contenzioso. Documento dei commercialisti

Clausole di mediazione anche negli statuti sociali

■ È bene inserire la **clausola di mediazione** nei contratti dei professionisti e negli **statuti societari**. Sia per ragioni economiche e di tempestività collegate alla natura dello strumento conciliativo, sia per soddisfare la necessità di esperire mezzi alternativi prima di infrangere i toni del conflitto e, non ultima, l'esigenza di poter godere della massima riservatezza propria del procedimento di mediazione.


E per dare forza a queste considerazioni - che danno concreta attuazione all'articolo 5 del Dlgs 28/2010 - il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha prodotto un documento a cura della commissione Arbitrato e conciliazione che fa il punto sulle caratteristiche operative della clausola indicando anche due formulazioni tipo (si veda il documento nel sito www.ilsole24ore.com) che possono essere inserite nei contratti o negli statuti societari.

Non solo, si legge nel documento, è bene inserire la clausola, ma occorre anche indica-

respecificamente l'ente al quale ci si intende rivolgere per evitare di restare obbligati, nel caso, alla scelta altrui. Oltre a indicare l'Organismo, le parti, infatti, poi, possono liberamente e concordemente decidere a quali controversie derivanti dal contratto e dallo svolgimento dell'attività societaria estendere la mediazione. Così si potrebbe contemplare l'utilizzo dello strumento conciliativo solo per specifiche tipologie di lite o al verificarsi di vertenze causate dall'inadempimento di definite prestazioni contrattuali. Altro aspetto di interesse è rappresentato dalla possibilità che la clausola di mediazione inserita nello statuto societario possa svolgere i propri effetti anche nei confronti degli organi di controllo (sindaci e revisori legali) nel caso delle azioni di responsabilità patrimoniale loro rivolte. Ma essa produce effetti soltanto tra le parti che l'abbiano sottoscritta, i loro eredi e aventi causa.

Gi. Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il tribunale di Termini Imerese bacchetta il convenuto

Mediazione a tutta Sanzionato chi non va all'incontro

Si tratta di uno dei primi interventi sull'applicazione del dlgs 28


DI DONATELLA C. MARINO

Primo intervento concreto della magistratura sulla mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione: il tribunale di Termini Imerese sanziona il convenuto che, ritenendo inutile tentare una mediazione con la controparte, rifiuta di presentarsi all'incontro causando l'esito negativo del relativo tentativo. Questa la brevissima vicenda: la parte convenuta, invitata a mediare, aveva inviato comunicazione all'organismo di conciliazione dichiarando, testualmente, «di non voler accettare il tentativo di mediazione per l'impossibilità di una rinuncia, anche parziale, alle contrapposte ragioni delle parti in ragione della acclarata e atavica litigiosità tra le suddette». Il giudice istruttore applica quindi l'art. 8, co. 5 del dlgs 28/2010 (come poi modificato in agosto), che prevede una specifica sanzione: la condanna (al versamento all'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato) del convenuto che non ha partecipato alla mediazione «senza giustificato motivo» e questo a prescindere dall'esito del giudizio. Era del resto attesa

l'interpretazione del concetto di «giustificato motivo» legittimante la non-partecipazione alla mediazione. Ed è con un provvedimento pioniere sul punto

che il giudice istruttore del tribunale toscano, con ordinanza dello scorso 9 maggio, ha fornito le prime chiavi di lettura: in negativo, però, esaminando due situazioni. In primo luogo, il fatto che il tentativo sia avviato mentre il giudizio è già in corso non lo rende inutile e non genera un giustificato motivo di rifiuto, visto che l'art. 5 prevede proprio che il tentativo possa essere espletato anche «successivamente alla proposizione della controversia». Ed è inoltre escluso che possa legittimare il rifiuto a mediare anche «la permanenza di una situazione di litigiosità tra le parti», spiega l'ordinanza, visto che proprio sulla litigiosità è intervenuta questa normativa: «Una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio, che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti». Quanto al momento dell'irrogazione della sanzione, questo può essere anche antecedente rispetto alla definizione del giudizio: la sanzione va infatti obbligatoriamente irrogata prima e indipendentemente dall'esito del procedimento, conclude il provvedimento, «non dovendosi ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia».

—● Riproduzione riservata —■




Credito online nella mediazione

Nuove istruzioni sul credito d'imposta relativo alla mediazione. Le ha date il ministero della giustizia in una nota, in riferimento agli adempimenti prescritti dall'art. 20 del dlgs n. 28/2010, necessari per la determinazione della misura del credito. Via Arenula segnala che è stata già inoltrata a tutti gli organismi la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati necessari. E che è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell'importo da poter far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell'anno 2011. Il ministero informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012, è precisato che se la comunicazione è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione, il credito può essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.



NOTIZIE**In breve****CONCILIAZIONE****La Giustizia stringe
sul credito d'imposta**

Con una nota diffusa ieri il ministero della Giustizia ha segnalato che è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari alla determinazione del credito d'imposta per le procedure di conciliazione obbligatoria. Inoltre, è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell'importo da poter far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell'anno 2011.



NEOPROFESSIONI | I MEDIATORI



La carica dei nuovi pacificatori

Una legge appena entrata in vigore stabilisce che, nelle cause civili, prima del processo si deve sempre tentare una conciliazione. Questo occuperà circa 70 mila persone. Riusciranno a sveltire la giustizia?

DI DAMIANO IOVINO

Gli avvocati l'avversano, perché temono che possa portare via lavoro e serva solo ad allungare tempi e costi della giustizia civile. Tra i magistrati c'è qualche perplessità: dubitano delle capacità di chi la gestisce e aspettano che la Corte costituzionale decida se lede i principi del nostro diritto. In realtà se ne sa ancora poco, eppure c'è chi è pronto a scommettere che la mediazione civile, resa obbligatoria per legge dal 20 marzo 2011, sarà utile e sarà presto anche un ottimo business. Per questo ci sono già 835 organismi di mediazione iscritti al registro del ministero della Giustizia. E ci sono già 40 mila mediatori, che a regime dovrebbero diventare 70 mila. Un esercito di persone che, per l'appunto, dovrebbero intervenire come «pacificatori» legali tra le parti prima che inizi un processo in tribunale. Hanno «giurisdizione» in una lunga serie di vertenze: dai diritti di proprietà alle successioni (vedere l'elenco completo nel riquadro a destra). E le materie dallo scorso marzo sono state

ampliate a due categorie ricchissime di liti: il condominio e gli incidenti stradali.

Sotto molti aspetti la mediazione può trasformarsi addirittura in un'opportunità di lavoro. Basta una laurea, o un diploma se si è iscritti a un ordine professionale: si frequenta un corso di 50 ore, che costa da 700 a 3 mila euro, e al termine si riceve un attestato col quale si può far pratica presso uno degli organismi registrati al ministero. Dopo 20 mediazioni svolte affiancando un tecnico «senior» si ha diritto a gestire in proprio le vertenze e

s'incassano i primi soldi: dal 10 al 40 per cento di quanto le parti in lite versano all'organismo di mediazione (vedere la scheda nell'altra pagina). Ogni mediatore può svolgere il suo lavoro per cinque diversi organismi, ma non in privato.

L'opportunità è interessante, soprattutto in un Paese tradizionalmente affogato dall'arretrato delle cause civili. Nel 1950 erano meno di 500 mila, nel 2009 erano arrivate a sfiorare i 6 milioni. Gli italiani sono troppo litigiosi: per numero di cause siamo quarti in Europa, dopo Russia,

14 Dove funziona: dal condominio alla Rc auto

Sono le categorie di cause civili per le quali oggi è prevista la mediazione obbligatoria: condominio, diritti reali, divisione di beni, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti, risarcimento danni per responsabilità medica, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari. La norma è entrata in vigore il 20 marzo 2011, accogliendo la direttiva 52 del 2008 con la quale l'Unione Europea imponeva di favorire le procedure extragiudiziali per sveltire la giustizia civile. Per le cause su condomini e Rc auto è obbligatoria dal 20 marzo 2012. Gli organismi della mediazione attualmente iscritti al registro del ministero della Giustizia sono 835.

Belgio e Lituania. Ma nel 2010, da quando bisogna pagare anche i ricorsi al giudice di pace contro le multe, la tendenza alla crescita si è invertita, fino ad arrivare a 5,5 milioni nel primo semestre del 2011. Per la prima volta dopo 30 anni si risolvono più cause di quante ne insorgano ogni anno.

La mediazione obbligatoria potrebbe (e dovrebbe) incrementare potentemente questa tendenza. Angelino Alfano, guardasigilli all'epoca in cui la norma sulla mediazione entrò in vigore, disse che si aspettava una riduzione annuale di 250 mila cause. Il bilancio del primo anno di vita del nuovo istituto, per ora, si ferma a 17 mila mediazioni riuscite su un totale di 92 mila avviate. Che cosa non ha funzionato? Il problema è che nel 64 per cento dei casi, dopo che una parte aveva avviato la mediazione, la controparte non si è presentata; e quando invece entrambi i litiganti sono andati dal mediatore l'accordo si è raggiunto in poco più della metà dei casi.

Il risultato può apparire modesto, ma anche il primo presidente della Corte di cassazione, Renato Lupo, ha detto che gli incrementi degli ultimi mesi fanno «realisticamente» pensare a un giudizio più positivo. «La mediazione potrebbe diventare la rivoluzione copernicana della nostra giustizia civile, perché il nostro compito non è quello di stabilire chi ha torto e chi ha ragione, ma trovare una soluzione a un problema» dice Luca Possieri, mediatore e docente del Cesd, un ente di formazione attivo da 30 anni che ha 120 sedi in tutta Italia. Possieri spiega il suo lavoro con un aneddoto-parabola: «Due sorelle litigano perché vogliono l'unica arancia rimasta. La madre propone: tagliatela a metà. Ma le due insistono. Interviene la nonna, che le ascolta una per volta e risolve il problema: una sorella voleva spremere l'arancia per berne il succo, all'altra serviva solo la buccia per farne canditi».

Ma come funziona la mediazione? Se la lite rientra in una delle 14 categorie previste, è obbligatorio rivolgersi a un organismo di mediazione prima di andare dal giudice; se tutte e due le parti rifiutano, devono pagare comunque all'organismo una cifra quasi simbolica, 50 euro, e a quel punto si passa al tribunale. La legge stabilisce che alla prima udienza il giudice, se accerta

Le tariffe che vengono pagate al mediatore in base al valore della lite in corso. Il suo compito viene retribuito anche quando la mediazione non ha successo.

E CHI MEDIA INCASSA ANCHE QUANDO FALLISCE

VALORE DELLA CONTROVERSIA	SE NON HA SUCCESSO	SE HA SUCCESSO
fino a 1.000 euro	42 euro	58 euro
da 1.000 a 5.000	84	117
da 5.000 a 10.000	155	215
da 10.000 a 25.000	233	323
da 25.000 a 50.000	388	538
da 50.000 a 250.000	647	897
da 250.000 a 500.000	960	1.480
da 500.000 a 2.500.000	1.824	2.774
da 2.500.000 a 5.000.000	2.496	3.796

che non c'è stato neanche un tentativo di mediazione, sospende la causa e rinvia le parti al mediatore. E comunque fa pagare la mediazione a chi ha rifiutato di svolgerla, anche se costui alla fine vince la causa.

Va detto che è accaduto che molti giudici abbiano proseguito la causa anche se la mediazione non era stata nemmeno tentata. «Un peccato, perché si perde l'opportunità di fornire ai contendenti una via alternativa ai tribunali per risolvere le liti in modo facile, rapido ed economico» sottolinea Tiziana Pompei, vicesegretario generale dell'Unioncamere, l'ente che con i suoi 96 organismi di mediazione nel primo anno della norma ha affrontato 20 mila casi, che nel 19 per cento (3.800) si sono chiusi bene. L'Unioncamere ha calcolato che nei primi sei mesi sono stati risparmiati 80 milioni di euro, e che potrebbero arrivare a 500 quando il sistema sarà a regime: questo perché il costo di una mediazione è un decimo di quello di una causa civile.

Se fosse così, forse potremmo migliorare davvero tempi e costi della giustizia: oggi per i tre gradi di una causa civile servono oltre 6 anni, mentre con la mediazione si può chiudere una lite in meno di 2 mesi. L'accordo ha valore di contratto, viene omologato dal giudice ed è esecutivo.

Gli avvocati sono all'opposizione. Paolo Giuggioli, presidente dell'Ordine di Milano, dice che la mediazione «è un'idiozia: è un inutile quarto grado di giudizio». E critica l'obbligatorietà prevista dalla norma. «Se però la mediazione fosse volontaria, vista la contrarietà degli avvocati, fallirebbe subito» dice Augusta Iannini, capo

dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia. «Ora bisogna puntare sulla serietà degli organismi e sulla formazione dei mediatori: se saranno all'altezza, i cittadini avranno uno strumento in più per risolvere le questioni in tempi ragionevoli».

Ma chi sono i mediatori? Per capirlo *Panorama* è andato a Novedrate (Como) dove Possieri insegna al Cesd, che dal 2007 ha formato più di 3 mila mediatori e oggi dà ai suoi allievi la possibilità di lavorare per l'organismo Pronti a conciliare, uno dei più importanti del settore con 102 sedi. «All'inizio c'erano molti avvocati» spiega Possieri «ora le classi sono eterogenee: nel corso si studiano le norme, ma soprattutto le tecniche di mediazione. E due giorni sono dedicati alle esercitazioni pratiche».

In effetti la classe è variegata: accanto alla neolaureata milanese in filosofia ci sono un cancelliere di tribunale in pensione, un architetto bolognese di 50 anni, una fisioterapista veneziana avanti negli anni, un ingegnere brianzolo in pensione.

Fra loro c'è anche un signore molto distinto. Quando si presenta alla classe, scende il silenzio: «Mi chiamo Gioacchino Baldini» dice. «Sono stato dirigente all'Eni, alla Fiat, alla Ferrero. Il mio ultimo incarico era alla Parmalat con Enrico Bondi: ero il direttore generale, quando sono arrivati i francesi mi hanno mandato via».


Inevitabile chiedergli perché a 64 anni abbia ancora voglia d'imparare qualcosa: «Perché la mediazione offre una buona opportunità di lavoro e io non sono capace di stare senza lavorare». E chi rifiuterebbe un mediatore così? ■

NOTIZIE

In breve

**PRIVACY E MEDIAZIONE
Il Garante proroga
le autorizzazioni**

Prorogate a fine anno le due autorizzazioni rilasciate dal Garante della privacy nel 2011 per il corretto trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di mediazione civile pubblica e privata. La proroga delle autorizzazioni, scadute lo scorso 30 giugno, si è resa necessaria per completare il processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti cui dovranno attenersi gli organismi di mediazione avviato dallo stesso Garante.



Domanda in crescita per consulenze penali e civili

NUOVI SBOCCHI

Aumenta il ricorso «forense»
a figure professionali
per arbitrati e conciliazioni

■ Le competenze degli ingegneri sono sempre più richieste nei procedimenti civili e penali: consulenze tecniche d'ufficio (Ctu) e di parte (Ctp), arbitrati, media-conciliazione.

La richiesta di competenze tecniche specifiche aumenta di pari passo con il dilagare dei contenziosi, soprattutto in ambito immobiliare, edilizia e ambiente. Il ricorso a figure professionali in grado di interagire sia con i magistrati sia con i privati su materie tecniche è trasversale: dagli appalti alle prestazioni (energetiche, termoacustiche) degli immobili, dalla conformità dei progetti alle problematiche di cantiere.

Per molti ingegneri, quindi, nell'attuale periodo di crisi, lavorare in ambito "forense" significa poter contare su entrate complementari da affiancare alla libera professione. L'attività di consulenza presso tribunali e studi legali è sempre più richiesta. «Per rispondere a questa domanda - precisa Riccardo Pellegatta, segretario generale del Cni - un progettista deve possedere competenze sempre più ampie e di largo spettro: conoscere urbanistica e territorio, saper interpretare le normative, avere una preparazione legale-amministrativa».

Di fronte a queste nuove esigenze cresce il numero di Ordini professionali provinciali che stanno avviando corsi di formazione ad hoc per Ctu, arbitri o mediatori: di recente si sono mossi, tra gli altri, quelli di Bologna, Cagliari, Pistoia, Trento e Verona. — F.Na.